

GIURISPRUDENZA SU CARTELOPOLI

1 - Decide il giudice ordinario sui provvedimenti di rimozione degli impianti pubblicitari adottati ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada (sentenza del TAR del Lazio n. 5400 del 14 giugno 2012)

Con questo post inizia il primo di una serie di articoli che aprono una nuova rubrica di questo blog che viene dedicata alla Giurisprudenza che si è consolidata in materia di impianti pubblicitari in base alle sentenze che sono state fin qui emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) ed anche dal Consiglio di Stato.

Cominciamo con la più recente delle sentenze che è stata emanata il 14 giugno 2012 dalla II Sezione del TAR del Lazio, sede di Roma, e che porta il numero 5400.

Per capirne meglio il contenuto è necessario far sapere gli antefatti che hanno determinato il ricorso e la conseguente pronuncia del TAR.

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (in sigla GSSU), che aveva chiesto un parere sulla pericolosità degli impianti tipo plancia di mt. 1,40 x 2,00 installati in tutta Roma dalla S.r.l. "P.E.S." (Pubblicità Esterna Speciale), il 15 settembre del 2010 si è provveduto ad effettuare delle rilevazioni su uno di tali impianti ed è stato comunicato in una successiva nota del 22 settembre 2010 che ha un'altezza del sostegno di appena 60 cm. circa dal piano di calpestio alla base del pannello, in contrasto quindi con la normativa vigente in materia che prescrive una altezza minima di mt. 2,50: è stato riscontrato in particolare che i pannelli sono in vetro e gli spigoli sono vivi e quindi pericolosi vista l'altezza alla quale sono installati (vedi allegato).

Con una nota del 12 ottobre 2010 trasmessa alla "P.E.S." (e per conoscenza al GSSU) l'allora Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello, dopo avere rilevato la natura illegittima della suddetta tipologia di impianti ed aver fatto presente che *"non risulta, peraltro, agli atti perfezionato il procedimento di accorpamento degli impianti in oggetto secondo le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23.12.2008"*, ha comunicato che **"quanto sopra rappresentano motivi ostativi al mantenimento degli impianti in questione sul territorio"** (vedi allegato).

Nei mesi successivi la "P.E.S." non ha provveduto a rimuovere nessuno dei suddetti impianti ed in particolare quello installato sullo spartitraffico di via Tuscolana, che è stato sanzionato dal XII° Gruppo di Polizia Municipale, ma che non è stato rimosso a distanza ormai di 8 mesi, al punto che il 2 novembre 2011 contro di esso è andata a schiantarsi una moto con due persone a bordo che hanno perso la vita, determinando il sequestro penale dell'impianto pubblicitario per omicidio colposo.

Il successivo 12 novembre 2011 a nome della associazione VAS ho trasmesso al sindaco di Roma un messaggio di posta elettronica che per oggetto aveva l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nell'ambito delle rispettive competenze, allegandovi un dettagliato elenco di 61 impianti pubblicitari installati tutti nello spartitraffico centrale di diverse vie e piazze di Roma e che ai fini della sicurezza della circolazione stradale presentavano più o meno lo stesso identico

grado di pericolosità dell'impianto pubblicitario collocato in via Tuscolana: con quel messaggio ho invitato e diffidato il sindaco a rimuovere il più sollecitamente possibile i 61 impianti evidenziati nell'allegato.

A quella diffida non ha fatto seguito nessun riscontro, nemmeno di tipo formale: ma anche a seguito di analoghe diffide presentate da altre associazioni e da privati cittadini, nonché dell'ampia eco mediatica che hanno avuto sia l'incidente che le proteste che ha successivamente provocato, sembra che i Verbali di Accertata Violazione (V.A.V.) redatti dai diversi Gruppi di Polizia Municipale abbiano portato alla rimozione di 113 impianti pubblicitari della "P.E.S.", che non costituiscono ad ogni modo la totale quantità di questa particolare tipologia di cui a tutt'oggi risulta ancora installato a Roma un discreto numero.

Va rimarcato al riguardo che nel rispetto della normativa vigente in materia per ognuno dei suddetti 113 impianti deve essere stata trasmessa alla "P.E.S." una lettera-diffida con l'invito a rimuovere a proprie cure e spese il relativo impianto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali il Comune avrebbe provveduto alla rimozione forzata d'ufficio, che è stata poi effettivamente messa in atto: ne deriva che la "P.E.S." non ha ottemperato a nessuna lettera-diffida.

Ciò nonostante, il 4 maggio 2012 la "P.E.S." ha depositato presso la sede di Roma del TAR del Lazio il ricorso n. 3388 con cui ha chiesto da un lato l'annullamento *"del provvedimento, atti e delibere dell'Amministrazione comunale di Roma, non conosciuti, espliciti o impliciti, sulla cui base è stata eseguita l'azione di rimozione di numerosi impianti pubblicitari, tutti collocati non abusivamente ma per effetto di uno specifico atto autorizzativo del Comune stesso"* nonché *"dei verbali della Polizia Municipale e/o gli atti dell'Amministrazione Comunale che hanno consentito la rimozione di 113 impianti tipo MUPI 140X200"* e dall'altro lato addirittura un *"risarcimento danni in forma specifica"*.

L'impugnazione della "P.E.S." è stata basata sul fatto che tutti gli impianti pubblicitari sarebbero stati installati per effetto di specifico atto autorizzativo dell'amministrazione comunale, che presumibilmente è la loro registrazione nella Nuova Banca Dati a seguito dell'avvenuto pagamento del Canone Iniziative pubblicitarie (CIP).

Dai verbali della Polizia Municipale la II Sezione del TAR ha ricavato che la rimozione degli impianti è stata disposta a seguito peraltro di una operazione di controllo straordinaria sul territorio condotta dal citato Corpo di Polizia ai sensi del comma 13 Quater dell'art. 23 del D.Lgs. n. 295/1992, con cui è stato emanato il nuovo Codice della Strada, che testualmente recita: ***"Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge"***.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto il provvedimento con il quale l'autorità proprietaria della strada ordina la rimozione di impianti pubblicitari

abusivamente installati su suolo demaniale costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo art. 23, che testualmente recita: *“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596”*.

La sanzione è applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al Giudice Ordinario secondo il procedimento previsto dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Per tali motivi la II Sezione del TAR del Lazio con sentenza breve del 16 giugno 2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese (vedi sentenza breve in allegato).

Il 1° comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 dispone che *“contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, **gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”***.

L'art. 22 bis consente di fare opposizione in generale davanti al Giudice di Pace, salvo i casi di violazioni in materia urbanistica ed edilizia per i quali occorre ricorrere davanti al Tribunale, mentre il 1° comma dell'art. 23 dispone che *“Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione”*.

Ne dovrebbe derivare che la “P.E.S.” non possa fare più ricorso davanti al Giudice Ordinario, essendo trascorsi ben più di 30 giorni dalle ordinanze di rimozione.

Ma nel dispositivo della sentenza del TAR è precisato che *“qualora parte ricorrente dovesse decidere di riproporre il giudizio davanti al Giudice indicato come fornito di giurisdizione, il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell'art. 11, secondo comma del cit. d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104”*, che testualmente recita: *“Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”*.

Significa che questa storia forse non finisce qui.